



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 febbraio 2010 (24.02)
(OR. fr/en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0198 (COD)**

**6527/10
ADD 1 REV 1**

**CODEC 121
AGRI 48
ENV 79
FORETS 21
DEVGEN 50
RELEX 138
JUR 96
UD 50
WTO 39
PROBA 14**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A" RIVEDUTA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER/CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno **(prima lettura) (AL+D)**
- Adozione
a) della posizione comune
b) della motivazione del Consiglio
- Dichiarazioni

**Dichiarazione di Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Irlanda, Grecia,
Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Austria, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia**

Nell'attuare il regolamento, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia, e Svezia si adopereranno per agevolare la capacità degli operatori di adempiere alle prescrizioni in esso previste, tenendo specificamente conto della situazione delle piccole e medie imprese/dei piccoli e medi operatori.

Dichiarazione di Regno Unito, Danimarca, Belgio e Spagna

Il Regno Unito, la Danimarca, il Belgio e la Spagna deplorano la mancanza d'ambizione della posizione del Consiglio e restano del parere che, su questo tema, l'Unione europea debba dar prova di una leadership forte e risoluta. È nostra convinzione che il regolamento debba vietare la prima commercializzazione nell'Unione europea del legname ottenuto in modo illegale, venendo così a integrare l'approccio improntato alla dovuta diligenza e permettendo agli Stati membri d'intervenire nei confronti degli operatori che commercializzano tale legname.

Esortiamo il Consiglio a collaborare con il Parlamento europeo per ottenere un regolamento ambizioso che impedisca la commercializzazione del legname ottenuto in modo illegale.

Dichiarazione della Repubblica slovacca

I prodotti del legno di cui all'allegato del regolamento differiscono quanto alla complessità della catena di approvvigionamento, determinata principalmente dal numero di fasi di lavorazione industriale e dal numero di elementi costitutivi.

La complessità della catena di approvvigionamento dei prodotti del legno di cui all'allegato, pertanto, rappresenta uno dei fattori cruciali che influenzano la capacità di operatori, organizzazioni di controllo ed autorità competenti nell'adempiere agli obblighi del regolamento e, in tal senso, essa incide su una sua adeguata, efficace e reale attuazione.

Dichiarazione della Commissione

1. In relazione agli articoli 12 e 18, la Commissione si impegna a presentare una valutazione dell'attuale situazione economica e commerciale nell'UE dei prodotti di cui al capitolo 49 del codice doganale dell'UE, al fine di prendere in considerazione il loro eventuale inserimento nell'elenco dei prodotti allegato al regolamento.

La Commissione si adopererà per agevolare la capacità degli operatori di adempiere alle prescrizioni del regolamento, tenendo specificamente conto della situazione delle piccole e medie imprese/dei piccoli e medi operatori.

2. La Commissione si compiace dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio sul regolamento relativo alla commercializzazione del legname e dei prodotti del legno.

In tale contesto la Commissione prende atto del nuovo considerando 23 relativo alla consultazione di esperti nella fase preparatoria di atti delegati. La Commissione ritiene che i gruppi di esperti non possano avere un ruolo istituzionale formale. Negli atti di base non possono pertanto essere incluse disposizioni relative alla partecipazione di esperti alla preparazione di atti delegati. A tale riguardo la Commissione rimanda alla sua comunicazione del 9 dicembre 2009.

Per consentire l'avanzamento del processo legislativo in vista della tempestiva adozione del regolamento, la Commissione non si opporrà alla posizione comune del Consiglio, in quanto la sostanza del compromesso raggiunto è conforme, nel complesso, agli obiettivi della proposta. La Commissione si riserva il diritto di ritornare sul considerando summenzionato, in occasione della seconda lettura, tenendo conto anche della posizione del Parlamento europeo al riguardo.

Dichiarazione di voto dei Paesi Bassi

- I Paesi Bassi attribuiscono grande importanza al fatto che la comunità internazionale si adoperi per vietare il commercio di legname ottenuto in modo illegale. A loro parere, l'Unione europea dovrebbe svolgere nel Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF) un ruolo trainante nell'affrontare il problema del legname ottenuto in modo illegale e nel cercare d'introdurre il divieto internazionale del relativo commercio.
 - I Paesi Bassi ritengono pertanto necessario rafforzare la versione attuale della proposta della Commissione inserendovi un divieto di commerciare il legname ottenuto in modo illegale che sia praticabile, conforme alla FLEGT e coerente con il quadro OMC.
 - I Paesi Bassi non possono quindi accettare la proposta presentata dalla presidenza ed esortano il Consiglio a proseguire i lavori al riguardo, assieme al Parlamento europeo, al fine di riuscire a sancire il divieto del commercio di legname ottenuto in modo illegale.
-